

### CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

### XI LEGISLATURA

53<sup>a</sup> Seduta pubblica – Martedì 8 marzo 2022

Deliberazione legislativa n. 7

OGGETTO:

DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A "DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI PATRIMONIO, DI DISTRETTI INDUSTRIALI, DI ENERGIA, DI

COMMERCIO E DI BONIFICA".

(Progetto di legge n. 114)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di patrimonio, di distretti industriali, di energia e commercio" (deliberazione della Giunta regionale n. 29/DDL del 21 dicembre 2021);

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Marco ANDREOLI*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico il testo del disegno di legge, come trasmesso dalla Giunta regionale, interviene in materia di patrimonio, di distretti industriali, di energia e commercio, si compone di n. 4 articoli. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I si compone di un articolo che modifica il comma 8 bis dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario". Si tratta di una modifica che va ad integrare l'iter amministrativo e le formalità da adottare per perfezionare il trasferimento dei beni dall'Azienda Regionale Veneto Agricoltura alla nuova Agenzia Veneta.

Nel Capo II è inserito l'articolo 2 che va a modificare i commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese". L'articolo 10 prevede la possibilità di erogare un contributo annuale a favore dei soggetti

giuridici che, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge regionale, sono stati riconosciuti dalla Giunta regionale quali rappresentanti dei distretti industriali e delle reti innovative regionali. In quanto contributo, esso è sottoposto alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato. La proposta di modifica inserisce il rispetto alla disciplina degli aiuti di stato in sostituzione dell'attuale formulazione riferita al regime de minimis.

Il Capo III con il relativo articolo 3, interviene in materia energia attraverso la modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt". La proposta contiene un mero chiarimento normativo con riferimento agli impianti con tensione compresa tra 1.000 a 30.000 volt ed alla possibilità di realizzare, con il medesimo provvedimento autorizzatorio o con la Denuncia Inizio Lavori, anche gli impianti di diramazione della rete.

Il Capo IV in materia di commercio con l'articolo 4 disciplina la vendita della stampa quotidiana e periodica. Si tratta di una proposta che, richiamandosi ai principi di liberalizzazione del settore introdotti dal decreto legislativo n. 24 aprile 2017, n. 50 consente ai punti vendita cd "esclusivi", di porre in vendita anche altri prodotti nel rispetto della vigente normativa.

Chiude il testo normativo ordinamentale la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto e la norma che prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il progetto di legge è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22 dicembre 2021, assumendo il numero 114 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.

Nel corso dell'esame effettuato dalla Terza commissione sono stati modificati i commi 4 e 7 dell'articolo 4 al fine di meglio precisare che quanto disposto avviene "nel rispetto della vigente normativa" e il comma 5 dell'articolo 4 per aggiungere altri prodotti preconfezionati per i quali non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo n. 59/2010.

È stato inoltre introdotto un nuovo Capo V e relativo articolo 5 in esito all'approvazione di apposito emendamento tecnico per una modifica dell'articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" dove le parole "derivazione in forma collettiva" sono sostituite con le parole "derivazione irrigua in forma collettiva".

Questa norma era già stata oggetto di modifica con il pdl n. 49 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione" diventato legge regionale 25 giugno 2021, n. 17.

Il Governo in sede di esame di quest'ultima, ed al fine di poterne valutare adeguatamente e positivamente la compatibilità costituzionale, ha chiesto una specificazione dell'articolato normativo volto ad esplicitare che le finalità di concessione di derivazione d'acqua a favore dei Consorzi di bonifica devono intendersi le derivazioni ad uso irriguo, e ciò al fine di escludere che tale norma possa rilevare, invece, ai fini della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, soggette, per normativa statale ad altro e diverso regime giuridico di derivazione comunitaria come recepito a livello statale (art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999).

In data 31 gennaio 2022 è stato acquisito il parere favorevole del CAL.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 16 febbraio 2022 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 114 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Possamai, Dolfin, Pan, Puppato); Zaia Presidente (Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto con delega Bet, Giacomin); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio); Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Guarda); Misto (Lorenzoni). Nessun voto contrario.

È stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli, correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.";

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere *Arturo LORENZONI*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge che discutiamo in Consiglio rappresenta il frutto dello sforzo di semplificazione ordinamentale relativo a materie importanti per la nostra economia, per la vita, per la prosperità della nostra Regione: il patrimonio, i distretti industriali, l'energia e il commercio che rappresentano una parte significativa della struttura produttiva regionale.

Eppure, come vedremo, il lavoro della Terza Commissione, si è limitato ad alcune modifiche legislative piuttosto marginali, lontano da quanto servirebbe per dare slancio a dei settori chiave per la nostra economia e per il benessere dei cittadini del Veneto.

Verrebbe un po' da dire che "la montagna ha partorito il topolino" di fronte a quanto abbiamo portato in Aula oggi rispetto a quanto si potrebbe fare per facilitare la vita delle nostre imprese e dei nostri cittadini. È un po' simile a quanto è già stato detto stamattina da parte di chi ha introdotto l'ordinamentale della Prima Commissione.

L'articolo 1 riassegna i ruoli dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario da un lato ed alla Regione dall'altro, in merito all'iter per il trasferimento dei beni dell'azienda Veneto Agricoltura all'Agenzia Veneta, modificando una legge che è addirittura del 2014. È un passaggio formale mirato a dare efficacia alla procedura di passaggio di beni e non ho nulla da ridire su questo punto.

È più interessante porre attenzione alla parte relativa ai distretti industriali. Qui si enuncia in modo più flessibile il comma relativo alla possibilità per la Regione di dare contributi ai distretti e alle reti innovative regionali, togliendo il riferimento al regime de minimis, introducendo l'espressione "nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato". È importante! Di fatto apparentemente non si cambia nulla nella sostanza, ma si lascia la porta aperta alla concessione di contributi alle reti innovative regionali e ai distretti: oltre il limite massimo di 15.000 euro per soggetto giuridico che rappresenta i distretti e i 30.000 euro per i rappresentanti delle reti innovative regionali riconosciuti finora dall'articolo 10 della stessa legge 13 del 2014. Parliamo della parte più strategica della nostra economia di oggi, ma soprattutto di domani! Le reti innovative sono parte della Strategia di Specializzazione Intelligente (cd. RIS3), lo strumento che dal 2014 le Regioni e i Paesi membri dell'Unione europea devono adottare per individuare obiettivi, priorità e azioni in grado di massimizzare gli

effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio.

In linea con gli obiettivi proposti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Piano per la ripresa dell'Europa Next Generation EU, per dare attuazione del quale ci sono iniziative nazionali e regionali per il PNRR, il Veneto verso il 2030, Veneto Sostenibile, e gli altri piani relativi a questi settori. Le reti innovative regionali sono 21, già riconosciute dalla Giunta, ciascuna delle quali si colloca in uno dei quattro ambiti di specializzazione individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente del Veneto e sono Smart Agrifood, Smart Manufacturing, Sustainable Living e Creative Industries. I 21 distretti rappresentano la parte più dinamica della nostra economia ed è importante che vengano sostenuti con tutti i mezzi possibili, anche quelli straordinari, qualora possano essere messi a disposizione in questo periodo di fortissima crisi e di fortissima incertezza.

È quindi opportuno non limitare i trasferimenti al solo regolamento de minimis, che pone peraltro un limite agli aiuti a 200.000 euro in tre anni per il singolo gruppo industriale, ma va aperta la possibilità di concedere aiuti mediante altri regimi anche di natura straordinaria. Ben venga dunque la ridefinizione della congruenza con la normativa sugli aiuti di Stato, ma è indispensabile trovare canali per indirizzare aiuti mirati a questi settori strategici.

C'è in Aula oggi l'assessore Marcato e mi fa piacere, spero che faccia proprie queste indicazioni per riuscire a individuare dove ricercare dei fondi per sostenere questa riequilibratura dei mercati, nel rispetto delle strategie di sostenibilità identificate nei documenti programmatici. La pandemia prima e purtroppo la nuova emergenza dovuta alla guerra ora non devono ulteriormente piegare il nostro tessuto produttivo.

Al Capo 3 invece c'è un altro tema relativo all'energia, la modifica della legge regionale 6 settembre del '91, n. 24, per semplificare le procedure autorizzative per le opere sulle linee e gli impianti elettrici fino a 30.000 volt. Questo è assolutamente ragionevole, anzi dal mio punto di vista troppo cauto se guardato con gli occhi della necessità di adeguare le reti elettriche al nuovo paradigma che dobbiamo attuare per la neutralità climatica. Ritengo siano investimenti indifferibili e urgenti, ad esempio, per realizzare le Comunità energetiche rinnovabili, di cui parleremo prossimamente in questo Consiglio. Serve dare una nuova funzione alla rete di distribuzione, renderla veicolo prioritario sia per la generazione, che per il consumo di energia, con la progressiva sostituzione dei combustibili fossili anche nel riscaldamento e nella mobilità. Questi investimenti devono essere fatti in modo tempestivo e, quindi, va semplificato l'iter autorizzativo, come nel caso in oggetto, ma anche in altri che potremmo identificare. È un elemento chiave per la competitività del territorio.

Sottolineo che ci si è limitati ad un mero chiarimento normativo...peccato! si poteva fare di più, eliminando lacci e lacciuoli alla realizzazione di questi lavori, centrali per la sostenibilità della nostra economia e anche per la prosperità dell'attività delle nostre imprese.

Al Capo IV, relativo al commercio, si apre una leggera liberalizzazione per i punti vendita esclusivi della stampa, normati dal decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170. Se quella norma apriva a esercizi di tipo diverso, soprattutto alla grande distribuzione organizzata la vendita della stampa, oggi si cerca di ribilanciare, in una logica di liberalizzazione, consentendo ai punti vendita esclusivi della stampa di vendere anche altri prodotti. Finalmente arriviamo dopo che è stato fatto da altre Regioni italiane, ad esempio la Liguria, le Marche e la Toscana.

Sembra una cosa corretta, considerato il momento di fortissima crisi che vive la stampa e soprattutto che vivono i punti di vendita della carta stampata quotidiana e periodica. Mi sembra davvero il minimo che possano vendere caramelle, confetti, gomme da masticare e simili, bibite preconfezionate non alcoliche, abbiamo discusso se concedere loro di vendere pure i gelati confezionati, ma in Commissione poi si è preferito soprassedere.

Io ho presentato un emendamento che reintroduce questa possibilità, proprio nella logica di dire che stiamo parlando di alcune centinaia di piccolissime attività sul territorio e che, in qualche maniera, stanno cercando una via per sopravvivere. Credo che lasciare loro una piccola possibilità in più non rappresenti nessuna minaccia alla concorrenza verso altri esercizi, ma possa dare, in qualche maniera, una possibilità in più al reddito di quei lavoratori. Mi auguro, che l'emendamento che ho proposto possa essere accolto.

Esorto, infine, tutti i Consiglieri ad individuare nell'arco dell'anno, come anche suggerito dall'assessore Calzavara oggi, le semplificazioni normative che possano essere utili a semplificare la vita delle nostre imprese e a tutti i cittadini.

Con le disposizioni di adeguamento ordinamentale annuali possiamo operare in modo incisivo per la semplificazione normativa. Invito tutti veramente a farlo ascoltando le sollecitazioni utili dal territorio così da poterle poi trasformare in semplificazioni normative. Credo che sia un lavoro verso il quale otterremo la riconoscenza dei cittadini del Veneto.";

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compreso il relativo emendamento, il disegno di legge composto di n. 7 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

### Art. 1

Assegnati n. 51 Presenti-votanti n. 44 Voti favorevoli n. 35 Astenuti n. 9

### Art. 2, 3, 4 e 5

Assegnati n. 51 Presenti-votanti n. 46 Voti favorevoli n. 37 Astenuti n. 9

#### Art. 6

Assegnati n. 51 Presenti-votanti n. 45 Voti favorevoli n. 36 Astenuti n. 9

### Art. 7

Assegnati n. 51 Presenti-votanti n. 47 Voti favorevoli n. 38 Astenuti n. 9

VISTO l'emendamento approvato in Aula;

### IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

### DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI PATRIMONIO, DI DISTRETTI INDUSTRIALI, DI ENERGIA, DI COMMERCIO E DI BONIFICA

### CAPO I - Disposizioni in materia di patrimonio

## Art. 1 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".

1. Il comma 8 bis dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, aggiunto dall'articolo 19 comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", è sostituito dal seguente:

"8 bis. L'attività istruttoria propedeutica al trasferimento dei cespiti dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, compete al direttore dell'Agenzia. Al termine della stessa il direttore dell'Agenzia trasmette dettagliata relazione, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche ipo-catastali, alle competenti strutture della Giunta regionale. Il trasferimento dei beni viene formalizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tutti gli adempimenti conseguenti, saranno eseguiti dall'Agenzia che ne sostiene anche le correlate spese."

### CAPO II - Disposizioni in materia di distretti industriali

# Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".

1. Ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, aggiunti dall'articolo 25 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", le parole: "in conformità al regime de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato".

### CAPO III - Disposizioni in materia di energia

# Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: "Tale facoltà sussiste anche nel caso di impianti realizzati o da realizzarsi a seguito di DIL presentata ai sensi dell'articolo 2 comma 6 ter.".

### CAPO IV - Disposizioni in materia di commercio

### Art. 4 - Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica.

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile

- 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108":
- a) punti vendita esclusivi: punti vendita tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- b) punti vendita non esclusivi: gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici oppure entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta ad altre merci.
- 2. I punti vendita esclusivi di cui al comma 1, lettera a) possono vendere anche altri prodotti e svolgere ulteriori attività di servizio nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l'obbligo di assicurare la vendita generale di quotidiani e periodici ad eccezione delle giornate in cui i quotidiani e periodici non vengono stampati.
- 3. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, l'ampliamento e il trasferimento sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni.
- 4. Il titolo abilitativo di cui al comma 3 abilita, altresì, ad effettuare la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e successive modificazioni, nel il rispetto della vigente normativa.
- 5. Per la vendita dei pastigliaggi preconfezionati, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, gelati confezionati e simili, nonché patatine e snack e per la vendita delle bevande preconfezionate, ad eccezione del latte e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".
- 6. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.
- 7. La concessione rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici sul suolo pubblico si intende validamente rilasciata anche ai fini dell'esercizio delle altre attività consentite ai sensi del presente articolo, nel rispetto della vigente normativa.
- 8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione sino all'approvazione delle Intese di cui all'articolo 4 bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, qualora le medesime prevedano criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo.
- 9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 170 del 2001.

### CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica

## Art. 5 - Modifica all'articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. All'articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" le parole: "derivazione in forma collettiva" sono sostituite dalle seguenti: "derivazione irrigua in forma collettiva".

### CAPO VI - Disposizioni finali

### Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

### Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati n. 51 Presenti-votanti n. 47 Voti favorevoli n. 38 Astenuti n. 9

IL PRESIDENTE f.to Roberto Ciambetti

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO f.to Erika Baldin

### INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di patrimonio	7
Art. 1 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014,	, n.
37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario	o".
	7
CAPO II - Disposizioni in materia di distretti industriali	7
Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, i	n.
13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e de	lle
aggregazioni di imprese"	7
CAPO III - Disposizioni in materia di energia	7
Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n.	
24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino	a
150.000 volt"	
CAPO IV - Disposizioni in materia di commercio	7
Art. 4 - Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica	7
CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica	8
Art. 5 - Modifica all'articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009,	n.
12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"	8
CAPO VI - Disposizioni finali	9
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.	9
Art. 7 - Entrata in vigore	9